



Comune di Bareggio
Città Metropolitana di Milano

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL
VOLONTARIATO CIVICO**

Approvato con delibera di C.C. n. 100 del 16.10.2015

Modificato con delibera di C.C. n. 86 del 23.12.2020

INDICE

Art. 1 - Principi e Finalità

Art. 2 – Oggetto

Art. 3 – Albo Comunale dei Volontari Civici

Art. 4 – Aree di intervento

Art. 5 – Requisiti dei Volontari Civici

Art. 6 – Modalità di presentazione della domanda di iscrizione all’Albo

Art. 7 – Modalità di avvio e svolgimento delle attività di Volontariato Civico

Art. 8 – Rapporto tra Volontariato Civico e l’Amministrazione

Art. 9 – Obblighi a carico del Comune

Art. 10 - Doveri del Volontario Civico

Art. 11 - Interruzione, Recesso, cancellazione dall’Albo

Art. 12 – Rapporto con le associazioni di Volontariato

Art. 13 – Certificazione delle esperienze

Art. 14 – Disposizioni transitorie e finali

Art. 1 - Principi e Finalità

1. Il Comune di Bareggio, in conformità con il dettato costituzionale e i principi dello Statuto Comunale, favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati per lo svolgimento di attività e servizi di interesse generale, volti al conseguimento del bene comune.
2. L'Amministrazione comunale, sulla base dei principi di sussidiarietà e solidarietà sociale, valorizza, oltre al volontariato organizzato, il contributo volontario dei cittadini singoli e associati in gruppi informali, che intendono partecipare attivamente ad integrare, migliorare e qualificare i servizi resi dal Comune nell'interesse della propria comunità, favorendo legami positivi e stimolando il senso di corresponsabilità e di appartenenza al territorio come bene comune, secondo il principio di coesione sociale.
3. Il Comune, attraverso il presente Regolamento, intende disciplinare l'attività di volontariato civico quale forma di cittadinanza attiva, prestata da liberi cittadini singoli, purché iscritti all'Albo Comunale dei Volontari Civici.
4. Il Comune riconosce che l'attività di volontariato è libera. Ogni individuo può intraprendere, in piena autonomia, attività di volontariato a beneficio dei singoli e della comunità locale in ogni area di intervento definita dall'ente.

Art. 2 - Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina l'utilizzo istituzionale del Volontariato Civico, inteso come l'insieme di attività, esclusivamente senza fini di lucro, prestata da singoli cittadini, che in modo concreto e per i soli fini di solidarietà ed impegno civile, mettono a disposizione le proprie competenze e il proprio tempo a favore della collettività.
2. Le attività vengono svolte da cittadini in forma volontaria e gratuita e non possono essere retribuite in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.
3. I cittadini volontari prestano il servizio civico nell'ambito delle attività individuate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nelle aree elencate all' articolo 4 del presente Regolamento, per le quali l'Amministrazione Comunale ha competenza in base a norme di legge e/o disposizioni e regolamenti comunali.
4. Il volontariato civico integra, ma non sostituisce, i servizi svolti dall'Amministrazione. I volontari pertanto non possono essere utilizzati in sostituzione di personale dipendente dell'ente, bensì potranno collaborare con loro unicamente per arricchire la qualità dei servizi offerti al territorio o per sperimentare, con l'originalità del loro apporto, forme di intervento innovative a favore della comunità.

5. Sono esclusi dall'ambito di intervento del presente Regolamento il servizio di Protezione Civile nonché l'attività di volontariato svolta da parte delle relative organizzazioni che resta disciplinata dalle vigenti norme di legge, dai regolamenti comunali e dalle convenzioni specifiche che ne definiscono le modalità di collaborazione con l'Ente.

Art. 3 - Albo Comunale dei Volontari Civici

1. E' istituito presso il Comune di Bareggio l'Albo comunale dei Volontari Civici, suddiviso per aree di attività, al quale i singoli cittadini possono iscriversi al fine di manifestare la propria disponibilità ed impegno sociale nello svolgimento delle attività definite dall'ente, elencate all'art. 4 del presente Regolamento.
2. Le aree di intervento in cui prestare l'attività di volontariato civico possono essere integrate e/o modificate dalla Giunta comunale con proprio atto.
3. La formazione e tenuta dell'Albo Comunale dei volontari civici è a cura del Settore Affari Generali.
4. La valutazione dei volontari iscritti all'Albo, ai fini dell'avvio e svolgimento del servizio e la relativa gestione, è a cura del Responsabile del settore comunale competente individuato dalla Giunta comunale.
5. L'iscrizione all'Albo comunale degli aspiranti volontari viene effettuata alla presentazione della domanda, fermo restando il possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento.
6. L'aggiornamento dell'Albo del volontario civico avviene con cadenza biennale.

Art. 4 - Aree di intervento

1. Il volontario civico può svolgere tutte le attività di pubblico interesse di competenza dell'Amministrazione Comunale e da essa individuate, che non siano espressamente riservate da leggi, regolamenti o altro ad altri enti.
2. L'Amministrazione comunale individua il seguente elenco delle attività che possono essere prestate dai volontari civici, da intendersi puramente esemplificativo e non esaustivo:
 - **ATTIVITA' DI CURA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO COMUNALE** (attività di supporto nella manutenzione, cura e tutela aree verdi, aiuole, parchi, arredo urbano, edifici di proprietà comunale quali scuole, biblioteca, centri civici, strutture comunali destinate all'erogazione di servizi, tutela dell'ambiente, ecc.)

- **ATTIVITA' AREA CULTURALE - SPORTIVA - RICREATIVA** (a titolo esemplificativo: attività finalizzata alla promozione e valorizzazione della cultura, del patrimonio storico e artistico, delle attività ricreative e sportive, sorveglianza presso strutture o spazi - sedi di attività o servizi ricreativi e/o culturali, alla gestione delle attrezzature di proprietà comunale utilizzate per l'organizzazione di eventi a cura del Comune o di soggetti terzi, ecc. Rientrano in questo ambito anche le attività di formazione/informazione alla cittadinanza).
- **ATTIVITA' AREA SOCIALE** (attività prestata in supporto ad interventi di prevenzione, promozione e sostegno alle forme di disagio e di emarginazione sociale, supporto ai Servizi Sociali comunali per le diverse attività, anche emergenziali).
- **ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE** (attività per servizi di logistica in occasione dello svolgimento di manifestazioni sul territorio, sorveglianza varchi e assistenza in occasione di manifestazioni, in prossimità di aree e strutture pubbliche frequentate dalla popolazione, attività di censimento del traffico, di informazione e di comunicazione alla cittadinanza; nel caso di emergenze sanitarie o ambientale il supporto può essere reso per esempio: distribuzione materiale sanitario, controllo accessi per la contingentazione, ecc.)
- **ATTIVITA' AREA GESTIONALE** (attività dei settori e uffici del comune, fermo restando le prescrizioni di cui all'art. 2 comma 4).

Art. 5 - Requisiti dei Volontari Civici

1. I cittadini che intendono svolgere attività di volontariato civico devono possedere i seguenti requisiti:
 - cittadinanza italiana o comunitaria o se di paese extracomunitario essere in possesso di regolare permesso di soggiorno;
 - età non inferiore ad anni 18;
 - idoneità psico-fisica allo svolgimento delle attività. (in ottemperanza al D.Lgs 81/2008 l'Amministrazione, a proprie spese, ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il volontario ai fini dello svolgimento delle attività);
 - assenza di condanne e di procedimenti penali - anche pendenti - reati contro la Pubblica Amministrazione o potenzialmente lesivi dell'immagine della Pubblica Amministrazione, reati contro il patrimonio, l'ordine pubblico, nonché per i reati contro la libertà personale;
 - godimento dei diritti civili e politici.

2. I requisiti devono essere posseduti sia all'atto della presentazione della domanda di iscrizione all'Albo comunale del volontariato civico sia per tutta la durata di svolgimento dell'attività di volontariato prestata.
3. Possono svolgere attività di volontariato civico anche cittadini pensionati per invalidità o diversamente abili, purché comunque idonei al compimento dello specifico
4. Nella scelta dei candidati non potrà essere attuata alcuna discriminazione in ordine a sesso, razza, religione e credo politico dell'aspirante volontario.

Art. 6 – Modalità di presentazione della domanda d'iscrizione all'Albo

1. Chi intende svolgere il Volontariato Civico deve essere iscritto all'Albo Comunale dei Volontari Civici. All'Albo comunale possono iscriversi coloro che sono in possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento.

2. La domanda di iscrizione su apposito modulo deve contenere:

- l'autocertificazione in merito alle generalità complete del volontario e al possesso dei requisiti previsti dal regolamento;
- l'indicazione dell'opzione in ordine alle attività per le quali il volontario intende collaborare con la pubblica istituzione (l'opzione può essere formulata per tutte le aree di attività previste dall'ente o solo per una o più di esse), nonché la disponibilità in termini di tempo;

- l'accettazione incondizionata del presente regolamento;
- breve descrizione delle conoscenze, le capacità ed esperienze ritenute utili ai fini dell'individuazione delle attività più attinenti al volontario;

- il consenso al trattamento dei dati personali e sensibili forniti ai fini del conseguimento

Alla domanda deve essere allegata copia fotostatica del documento d'identità in corso di validità; il cittadino non comunitario deve allegare altresì copia del permesso di soggiorno.

3. La domanda può essere presentata al protocollo dell'ente o telematicamente all'indirizzo "protocollo@comune.bareggio.mi.it".
4. L'Amministrazione comunale può emettere, in qualsiasi momento, avvisi pubblici per il reperimento di volontari da coinvolgere nello svolgimento di attività particolari anche al di fuori degli ambiti previsti all'art. 4 del presente regolamento.

5. E' facoltà dell'Amministrazione richiedere, ove necessario, integrazioni alla documentazione presentata, ai fini dell'iscrizione all'Albo. In caso di diniego, lo stesso deve essere motivato. La domanda di iscrizione si intende accolta con l'inserimento del nominativo all' Albo comunale dei volontari civici.

Art. 7. Modalità di avvio e svolgimento delle attività di Volontariato Civico

1. I volontari civici iscritti all'Albo comunale vengono individuati dai Responsabili dei singoli settori competenti per tipologia di intervento da attivare, sulla base delle esperienze, delle conoscenze, attitudini e disponibilità dichiarate dai candidati volontari.
2. Il Responsabile del Settore interessato incarica il volontario così individuato, verificando preventivamente il mantenimento dei requisiti in capo allo stesso previsti dal presente Regolamento. Il volontario risponde dell'adempimento delle funzioni assegnate al Responsabile del servizio o persona da esso incaricata, competente per materia.
3. Il Responsabile del Settore interessato incarica il volontario con proprio provvedimento, avrà cura di disporre l'affidamento delle attività al volontario, contenente i dettagli delle attività e le modalità di attuazione delle stesse. E' altresì compito del Responsabile del Settore interessato per l'attività da svolgere, informare e, se necessario, formare il volontario civico circa le modalità di svolgimento delle attività.

Art. 8. Rapporto tra Volontariato Civico e Amministrazione

1. Ciascun cittadino ha facoltà di richiedere all'Amministrazione di fare esercizio di cittadinanza attiva e partecipazione, collaborando attivamente con i servizi pubblici.
2. Il Volontariato Civico è prestato in forma volontaria e gratuita; non può essere retribuito in alcun modo neppure in forma indiretta; è solo possibile il rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate dal volontario nello svolgimento delle attività, preventivamente autorizzate secondo le modalità determinate dal Responsabile del servizio a cui è adibito.
3. Lo svolgimento di attività di volontariato civico non può assolutamente prefigurare un rapporto di dipendenza, dar luogo a diritto di precedenza, di preferenza o agevolazioni nei concorsi per l'assunzione di personale, né ad alcun tipo di diritto non previsto espressamente dal presente Regolamento o da leggi vigenti; non costituisce rapporto di lavoro dipendente o autonomo, di impiego o prestazione d'opera per cui le persone impegnate non possono vantare nei confronti dell'Amministrazione Comunale alcun diritto di tipo retributivo e previdenziale.

4. I Volontari Civici non possono occupare, in alcun modo, posti vacanti in pianta organica. L'utilizzo di personale volontario per le attività di Volontariato Civico non può comportare la soppressione di posti in pianta organica, né determinare la rinuncia alla copertura di posti vacanti, né pregiudicare il rispetto della normativa vigente in materia di collocamento obbligatorio di categorie protette.

Art. 9 Obblighi a carico del Comune

1. L'Amministrazione Comunale provvede alle coperture assicurative dei Volontari Civici contro gli infortuni, per i rischi di responsabilità civile per i possibili danni che possono derivare ai volontari durante lo svolgimento delle attività, nonché per danni derivanti a cose o terzi in connessione o derivanti dalle attività (R.C.T.); le coperture assicurative vengono attivate in via preventiva rispetto all'avvio delle attività unicamente per i Volontari Civici effettivamente impiegati e hanno effetto solo durante l'espletamento delle attività.
2. Il Comune, nei confronti del Volontario Civico attivo, è tenuto a tutti gli adempimenti connessi al Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, a cura del Responsabile del Settore a cui è adibito.
3. Il Comune, attraverso il Responsabile del Settore interessato, fornirà a propria cura e spese ai volontari civici le attrezzature, i mezzi e gli strumenti necessari allo svolgimento delle attività. Ogni volontario inoltre sarà dotato di un tesserino di riconoscimento da utilizzare durante l'espletamento delle attività. Tutto il materiale sarà riconsegnato al Responsabile del settore interessato, al termine della collaborazione di volontariato.
4. In caso di iniziativa proposta dall'aspirante volontario, il settore competente per materia provvederà entro 30 giorni dalla richiesta a fornire riscontro rispetto alla fattibilità della proposta presentata.

Art. 10 - Doveri del Volontario Civico

1. Il volontario che accetta di espletare l'attività di cui al presente regolamento è tenuto a:
 - Svolgere i compiti assegnati con la massima diligenza, perizia e prudenza, con senso di responsabilità, di impegno, con lealtà e spirito di servizio, nel rispetto dei diritti e della dignità degli utenti e dei cittadini, conformemente all'interesse pubblico ed in piena osservanza del presente regolamento e delle vigenti disposizioni in materia;
 - Tenere un comportamento nello svolgimento delle sue attività improntato alla massima correttezza ed educazione;
 - Utilizzare le eventuali attrezzature, mezzi e strumenti assegnati con la massima diligenza e cura del buon padre di famiglia;
 - Non ostacolare il normale svolgimento delle attività dei dipendenti comunali;

- Svolgere la propria attività con discrezione e nel rispetto del segreto d'ufficio;
 - Osservare la normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché la normativa in materia di privacy (D.Lgs. 196/2003 aggiornato dal successivo D.Lgs. 101/2018 per adeguamento al Regolamento EU 2016/679 - GDPR) relativamente alle informazioni di cui viene a conoscenza nell'espletamento delle attività a cui è adibito, rispondendo in proprio di ogni violazione ai predetti obblighi;
 - Comunicare tempestivamente al responsabile del Settore di riferimento eventuali assenze o impedimenti a svolgere la propria attività.
2. E' fatto divieto ai volontari di accettare qualsivoglia remunerazione per l'attività svolta.
 3. Ciascun volontario è personalmente e pienamente responsabile per qualsiasi comportamento avente natura di illecito penale, civile o di altra natura. L'Amministrazione comunale e i dipendenti sono pertanto sollevati da qualsivoglia responsabilità in ordine all'opera prestata dal volontario medesimo.
 4. Il Responsabile del settore cui il volontario è assegnato valuterà, di volta in volta e secondo la gravità del comportamento posto in essere, la revoca dell'incarico e l'eventuale esclusione dall'Albo in via definitiva.

Art. 11 – Interruzione, Recesso, cancellazione dall'Albo

1. L'Amministrazione Comunale ha facoltà di sospendere o concludere in qualsiasi momento la collaborazione con il Volontario Civico, qualora:
 - a) venisse meno la necessità di utilizzo del Volontario Civico che aveva determinato l'inizio dell'attività da parte dello stesso;
 - b) da essa possa derivare un danno per l'Amministrazione comunale, l'utenza o la cittadinanza;
 - c) vengano a mancare le condizioni richieste dal presente Regolamento;
 - d) siano accertate a carico del Volontario Civico violazioni di leggi, regolamenti o disposizioni previste;
 - e) non ritenga più opportuno il servizio.
2. Il Volontario Civico, il cui comportamento in servizio determini la cessazione della collaborazione per le motivazioni esposte all'art. 11 comma 1 lettere b-d del presente articolo, viene cancellato dall'Albo Comunale dei Volontari Civici, a seguito di segnalazione del Responsabile del Settore che ha riscontrato l'inadempienza e non può più essere iscritto.

3. E' sempre ammesso, da parte del volontario, di esercitare il diritto di recesso ovvero rinunciare all'espletamento delle attività concordate da espletare, fermo restando il semplice onere di preventivo avviso al Responsabile del settore a cui è adibito per l'attività, da comunicare almeno dieci giorni prima della data di recesso, salva impossibilità del volontario. In caso di temporanea indisponibilità del volontario, lo stesso è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Responsabile del servizio interessato; la sospensione temporanea adeguatamente motivata non comporta la cancellazione dall'Albo.
4. La cancellazione dei volontari civili dall'Albo può avvenire per le seguenti cause:
 - Rinuncia alla permanenza presso l'Albo in qualsiasi momento presentata dal volontario;
 - Accertata perdita dei requisiti e delle condizioni necessarie per l'iscrizione;
 - Ripetuto rifiuto di svolgere le attività previste dal regolamento e/o per le quali avevano dichiarato disponibilità, su segnalazione del responsabile del Settore interessato;
 - Negligenza, imperizia o imprudenza nello svolgimento delle attività assegnate a seguito di segnalazione del responsabile del Settore interessato, ivi compreso quanto previsto al precedente art. 11 comma 2.

Art. 12 . Rapporto con le Associazioni di Volontariato

1. L'Amministrazione si impegna a rendere nota ai singoli volontari l'esistenza delle organizzazioni di volontariato iscritte nei rispettivi registri comunali, affinché gli stessi volontari possano liberamente e consapevolmente scegliere se collaborare con la pubblica istituzione singolarmente o in forma associata.
2. L'iscrizione all'Albo comunale del volontariato non esclude l'essere socio-iscritto ad associazioni di volontariato. In questo senso l'Amministrazione può anche avvalersi di persone iscritte in associazioni di volontariato o di promozione sociale iscritte nei rispettivi registri o albi regionali.
3. Possono essere altresì promosse occasioni di incontro dei volontari civili con le associazioni di volontariato al fine di facilitare il confronto e l'incontro tra istituzioni, cittadini ed organizzazioni del territorio sui temi della solidarietà, della sussidiarietà e della promozione del volontariato.

Art. 13 Certificazione delle esperienze

1. Qualora il Volontario ne faccia domanda, conclusosi il servizio di volontariato, l'Amministrazione Comunale può rilasciare un certificato delle esperienze acquisite

durante il periodo di svolgimento delle attività, a cura del Settore competente per l'attività svolta.

Art. 14 Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione di approvazione.
2. Per quanto non disciplinato nel presente regolamento, trovano applicazione le norme vigenti in materia.